



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-10-2000 (punto N. 42.)

Delibera

N.1061

del 10-10-2000

Proponente

ENRICO ROSSI

DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Publicita' / Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Laura Tramonti

Estensore: Nadia Garuglieri

Oggetto:

Indicazioni alle Aziende USL sui trasporti sanitari ordinari e nello specifico disciplina dell'erogazione del servizio di trasporto ai soggetti dializzati.

Presenti:

TITO BARBINI

PAOLO BENESPERI

CHIARA BONI

AMBROGIO BRENNA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

TOMMASO FRANCI

MARCO MONTEMAGNI

ANGELO PASSALEVA

ENRICO ROSSI

MARIA CONCETTA ZOPPI

Presidente della seduta:

CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta:

CARLA GUIDI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
1	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo	Denominazione
Dipartimento - A.Ex.Dip.	DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano sanitario nazionale che prevede le nefropatie, nelle forme che esitano in insufficienza renale con conseguente necessità di emodialisi, tra le patologie cui va riconosciuto carattere di particolare rilievo sociale;

Visto il Piano sanitario regionale 1999/2001, delibera di Consiglio Regionale 17 febbraio 1999, n. 41 che prevede, al capitolo IV, punto C.1, l'azione programmata per l'assistenza ai soggetti nefropatici cronici;

Visto l'accordo quadro regionale per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie e le associazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario sottoscritto in data 11/10/1999;

Considerato che, tra le finalità dell'azione programmata, sopra citata, è previsto il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti nefropatici cronici e la realizzazione di interventi sanitari che forniscano risposte adeguate alle condizioni cliniche e alle esigenze individuali;

Considerato che:

- i soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico sono costretti, per la caratteristica della patologia stessa, ad accedere al centro dialitico due o tre volte la settimana per trattamenti che durano almeno 4/5 ore ogni volta;
- il trasporto, in particolare se il soggetto nefropatico non è autosufficiente, dalla propria residenza/domicilio sanitario al centro dialitico è un aspetto da tutelare per questi soggetti ad alta necessità assistenziale;

Atteso che la Giunta regionale con delibera n. 11385 del 21/12/1994 ha provveduto a disciplinare l'erogazione del servizio di trasporto ai soggetti dializzati;

Ritenuto di dover modificare la delibera di cui alla alinea precedente anche a riferimento delle disposizioni normative sopra riportate;

Ritenuto altresì, in analogia con quanto predisposto per il trasporto dei soggetti in trattamento dialitico, di dare disposizioni alle Aziende usl di porre a carico dell'Azienda usl di residenza, tramite fatturazione diretta, gli oneri sostenuti per tutte le tipologie di servizio di trasporto sanitario ordinario previsto dall'accordo quadro regionale sopra citato;

A voti unanimi

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in narrativa, la disciplina dell'erogazione del servizio di trasporto dei soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico è quella contenuta nel protocollo allegato, allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. i costi sostenuti per tutte le tipologie di servizio di trasporto sanitario ordinario previsto dall'accordo quadro regionale sono posti a carico dell'Azienda usl di residenza tramite fatturazione diretta;
3. la disciplina prevista dal protocollo allegato ha decorrenza dal 15.10.2000;
4. presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi dell'art.41, comma 1 lettera b) della L.R. 9/95 - è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 18/96;

NG/ug

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL COORDINATORE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
LAURA TRAMONTI

Il Coordinatore
MARIO ROMERI

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

Delibera

N. 1061 del 10 Ottobre 2000

La presente copia, composta di n. 4 pagine di cui una di frontespizio e questa pagina di attestazione, riprodotta mediante sistemi informatici per uso amministrativo interno e per uso di altri pubblici uffici.

E' CONFORME ALL'ORIGINALE DELL'ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA.

L'originale dell'estratto del verbale sottoscritto dal Coordinatore del Dipartimento competente per la Segreteria della Giunta e il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta sono conservati presso la Segreteria della Giunta sotto la responsabilità del Coordinatore Valerio Pelini.

La presente copia è riprodotta secondo le modalità previste dall'art. 6 quater della L.15.3.1991 n.80 e dall'art. 3 del D.LG 12.2.1993 n.39.

DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI SOGGETTI IN TRATTAMENTO DIALITICO

1. Trasporto organizzato dall'Azienda usl

L'Azienda usl organizza il trasporto sanitario per i soggetti nefropatici cronici in terapia sostitutiva con le caratteristiche e nelle modalità di seguito specificate:

1.1 Soggetti del trasporto

L'Azienda usl organizza il trasporto sanitario, con le modalità dalla stessa previste e con riferimento all'accordo quadro regionale sul trasporto sanitario vigente, dal domicilio al centro dialisi, e viceversa, per i soggetti di seguito indicati:

- a) i cittadini residenti o con domicilio sanitario che si avvalgono dei centri dialitici ivi previsti (necessariamente nel caso di soggetti non autosufficienti e nell'ambito delle proprie possibilità organizzative nel caso di soggetti autosufficienti);
- b) i cittadini residenti in altra Azienda usl Toscana temporaneamente presenti (soggiorno estivo), soltanto nel caso non siano autosufficienti;
- nel caso di cittadini con domicilio sanitario o temporaneamente presenti (vedi punti precedenti) l'Azienda usl provvederà a fatturare direttamente i costi sostenuti per il trasporto all'Azienda usl di residenza;

1.2 Autorizzazione al trasporto

- per i soggetti di cui al precedente punto 1.1 lettera a) il trasporto è autorizzato dalla Azienda usl di residenza/domicilio sanitario del cittadino sulla base di una apposita richiesta (v. modulo allegato) compilata dal responsabile del centro di dialisi che ha in cura il paziente.

L'autorizzazione viene rilasciata per periodi di tempo non superiori all'anno, ed è comunque rivedibile, secondo le indicazioni del responsabile del centro di dialisi, in relazione ai cambiamenti che possono intervenire nella valutazione della autosufficienza del soggetto;

- per i soggetti di cui al precedente punto 1.1 lettera b) l'autorizzazione è rilasciata dalla Azienda usl temporaneamente erogatrice del trattamento dialitico, sulla base di una apposita richiesta (v. modulo allegato) compilata dal responsabile del centro dialisi che ha usualmente in cura il soggetto stesso.

L'autorizzazione viene rilasciata esclusivamente per il periodo di soggiorno.

2. Forme di trasporto autonome

L'Azienda usl, per i propri cittadini residenti autosufficienti in trattamento dialitico che si avvalgono di mezzi propri o pubblici per raggiungere il centro dialisi, prevede l'erogazione di un contributo per le spese dagli stessi sostenute per il trasporto.

Lo stesso contributo viene erogato, dall'Azienda usl, ai propri cittadini residenti che si trovano temporaneamente assistiti (soggiorno estivo) da centri dialitici, pubblici o privati, di altre Aziende usl, anche di altre regioni o di altre nazioni.

Per il rimborso si considera la distanza dal luogo di dimora al centro dialitico, la modalità di rimborso è quella prevista per i viaggi extraurbani, come di seguito specificato.

Viaggi extraurbani

i viaggi extraurbani, compresi quelli da una frazione del comune al centro dialisi, effettuati con mezzi pubblici collettivi (autobus e treno), comportano il rimborso della intera spesa sostenuta e documentata; effettuati con mezzi privati, compreso il taxi, comportano l'erogazione di un contributo pari ad un quinto del costo della benzina super, per ogni chilometro percorso in andata e ritorno, calcolato, all'inizio di ciascun mese, con riferimento alle tariffe applicate dalla società AGIP e il rimborso totale della eventuale spesa documentata per pedaggi autostradali. Il soggetto può chiedere, in alternativa, l'erogazione del contributo forfettario previsto per i viaggi urbani.

Viaggi urbani

sia con mezzo pubblico che con mezzo privato comportano l'erogazione di un contributo forfettario annuale di L. 780.000, se i trattamenti settimanali di dialisi sono tre, di L. 520.000, se i trattamenti settimanali sono due, di L. 260.000 in presenza di un solo trattamento settimanale, in continuità con le disposizioni di cui alla delibera di G.R. n. 11385 del 21.11.94. Il contributo annuale è frazionabile in dodicesimi per quanti sono i mesi nei quali il paziente fruisce del trattamento di dialisi, e, se necessario in rapporto al periodo di frequenza, in cinquantesimesimi per quanto sono le settimane di trattamento.

- I contributi previsti per i viaggi urbani ed extraurbani vengono erogati dall'Azienda usl previa verifica da parte del liquidatore della correttezza della documentazione di spesa presentata e del chilometraggio indicato.

3. Soggetti che si avvalgono di centri dialitici situati fuori Azienda usl o fuori regione

- L'Azienda usl di residenza/domicilio sanitario valuta, in relazione anche alle proprie disponibilità organizzative, la possibilità di organizzare il trasporto ai soggetti che si avvalgono, per il trattamento ordinario, di centri dialitici di altre Aziende usl, Toscane o di regioni limitrofe. L'organizzazione del medesimo trasporto è altresì doveroso quando la medesima Azienda, per vari problemi, non può garantire, tramite proprie strutture, la prestazione dialitica.
- Il trasporto, eventualmente garantito, può essere previsto nelle modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2. Nella fattispecie di cui al punto 2 il rimborso ed il contributo sono relativi all'intero percorso effettuato.